

Domande frequenti sul tirocinio forense

Sezione generale

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha adottato un regolamento specifico per i praticanti avvocati?

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha approvato il regolamento per lo svolgimento della pratica. Il testo integrale lo puoi trovare sul seguente link: <https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Commissioni/AGGIORNAMENTO%20REGOLAMENTO%20DEL%20TIROCINIO%20PROFESSIONALE%20OTTOBRE%202024%2015%20novembre%202024.pdf>

Sul sito del Consiglio dell'Ordine si potrà trovare anche un "vademecum relazioni".

2. A chi si applica il regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense?

Il regolamento si applica a tutti i praticanti iscritti alla pratica forense presso il nostro ordine.

3. Esiste una scadenza per iscriversi al Registro Speciale dei praticanti Avvocati?

No. Per poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione, dopo un periodo di pratica di 18 mesi, occorre che la stessa sia terminata entro il 10 novembre dell'anno in cui si intende partecipare all'esame (salvo differimenti stabiliti dal Ministero di Giustizia). Cliccando sul seguente link [https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Modulistica/4\)ISCRIZIONE%20REGISTRO%20PRATICANTI%20nov%202021.pdf](https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Modulistica/4)ISCRIZIONE%20REGISTRO%20PRATICANTI%20nov%202021.pdf) troverai i documenti necessari per ottenere l'iscrizione del registro dei praticanti

4. Qual è la durata del tirocinio forense?

Il tirocinio forense ha una durata di diciotto mesi e decorre dall'iscrizione nel Registro dei praticanti.

5. È possibile iniziare la pratica forense sei mesi prima del conseguimento della laurea?

Sì, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento per lo svolgimento della pratica gli studenti universitari sei mesi prima del conseguimento della laurea possono svolgere il tirocinio anticipato ex art. 5 DM 17/3/2016 n. 70 se sussiste apposita convenzione tra l'Università e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. In questo caso il praticante dovrà partecipare a 12 udienze e redigere tre relazioni (di cui una di deontologia).

6. Il tirocinio forense può essere interrotto?

Sì, il tirocinio forense può essere interrotto ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento. Se l'interruzione è per un periodo pari o superiore a sei mesi comporta la cancellazione dal Registro dei praticanti salvo il verificarsi di una delle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 7 del D.M. 17/3/2016 n. 70 (motivi di salute, maternità, paternità o adozione, sanzioni disciplinari interdittive inflitte al dominus, assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia se da essa deriva la totale mancanza di autosufficienza). Se ricorrono i requisiti previsti dalla legge 247/2012 è possibile chiedere nuovamente l'iscrizione. Se l'interruzione, invece, è per un periodo, inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere autorizzata dal Consiglio dell'Ordine. In tutti i casi è necessario presentare tempestivamente,

domanda al Consiglio dell'Ordine, documentando i motivi su cui la stessa si fonda. In caso di accoglimento il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della richiesta ed il periodo non verrà conteggiato ai fini del computo complessivo della pratica.

7. Quali attività possono essere svolte in contemporanea con il tirocinio forense?

Il tirocinio forense è compatibile con l'attività di lavoro subordinato pubblico e privato purché nei limiti dettati da specifiche ragioni di conflitto di interessi. Il praticante deve dare comunicazione al Consiglio in caso di impiego in attività lavorativa o altra attività retribuita precisando la tipologia del lavoro, il nominativo del datore di lavoro, la sede, gli orari e le modalità di svolgimento. Analoga comunicazione deve essere data dal praticante in caso di nuove attività lavorative e/o mutamenti delle modalità delle medesime, anche in relazione agli orari.

Sezione svolgimento tirocinio

8. Posso svolgere un periodo di tirocinio forense all'estero?

Sì, ai sensi dell'art. 8.2 del vigente Regolamento, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine è possibile svolgere un periodo di tirocinio forense all'estero per non più di sei mesi.

9. È possibile svolgere l'intera durata della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario?

Sì, il tirocinio forense può essere svolto per l'intera durata della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico. Ai sensi dell'art. 8.1 del vigente Regolamento può essere inoltre svolto presso gli Uffici Giudiziari per un periodo massimo di due semestri ex D.M. 17/3/2016 n. 70 (un semestre deve essere svolto presso uno studio legale).

10. Devo frequentare corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato in contemporanea con il tirocinio?

Sì, dal 1/4/2022, come previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento, in attuazione dell'articolo 43 della legge professionale è prevista la frequenza obbligatoria con profitto (verifiche finali) di corsi di formazione ad indirizzo professionale per un periodo di 18 mesi in contemporanea con il tirocinio. Le lezioni dei corsi (almeno 160 ore) sono distribuite in modo omogeneo nell'arco di 18 mesi, con moduli semestrali e possibilità di iscrizione ad ogni semestre. Il certificato di compiuta pratica potrà essere rilasciato solo previo superamento dell'esame del corso di formazione.

11. Il praticante che frequenta i corsi di formazione sarà sottoposto a verifiche semestrali da parte della Commissione Pratica del Consiglio dell'Ordine?

Sì, il praticante deve ogni sei mesi redigere le relazioni e deve presentare il libretto della pratica con la partecipazione ad almeno venti udienze a cui ha partecipato nel semestre di riferimento.

12. Entro che termine dalla scadenza del semestre va consegnato il libretto di pratica e le relazioni?

Le relazioni ed il libretto della pratica devono essere trasmesse per mail (praticaforense@ordineavvocatorino.it) entro e non oltre 7 giorni dalla fine del semestre. La trasmissione

delle relazioni e del libretto che avvenga in data antecedente alla scadenza del semestre non verrà considerata. Il praticante deve però aver partecipato alle udienze (numero di almeno 20) entro la fine del semestre di pratica. Il semestre decorre dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti. Il ritardato ed ingiustificato deposito del libretto e delle relazioni oltre il suddetto termine comporta la segnalazione del caso al Consiglio dell'Ordine per la valutazione di eventuale rilevanza disciplinare. L'omessa o incompleta presentazione della documentazione comporta la non validità del semestre ai fini del computo della durata complessiva della pratica.

13. Che cosa devo scrivere sul libretto della pratica? *

Sul libretto dovranno essere annotate le udienze a cui il praticante ha partecipato (almeno 20 per semestre), ad eccezione di quelle di mero rinvio ma comprese le note scritte, con indicazione della data, dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo della causa, dell'attività svolta e, della firma del dominus con il quale è stata fatta l'udienza. Non è possibile annotare più di due udienze al giorno. Dovranno, inoltre essere segnati 5 atti giudiziali e stragiudiziali a cui il praticante ha partecipato. Il libretto deve essere sottoscritto dal praticante e dal dominus presso cui si svolge la pratica.

14. Posso cambiare dominus durante il tirocinio? *

Sì, il praticante può trasferirsi presso un altro studio professionale ma deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine allegando la dichiarazione del nuovo dominus che accetta il praticante.

15. Posso assistere ad udienze con altri avvocati diversi dal dominus? *

Sì, il praticante può assistere con il proprio dominus alle udienze in cui quest'ultimo, pur non essendo indicato in procura, partecipi su delega rilasciata dal socio dello studio a cui sia stato conferito il mandato difensivo. Il praticante, inoltre, può assistere ad udienze di cause nel cui collegio difensivo, vi sia un avvocato – socio o collaboratore dello studio associato, anche se non corrispondente al dominus. Infine, qualora il dominus non abbia la possibilità di garantire allo stesso una sufficiente offerta formativa, potrà integrare la partecipazione/assistenza alle udienze con altro dominus. In tal caso entrambi i domini dovranno vistare la partecipazione alla specifica udienza.

16. Come devono essere redatte le relazioni? *

Nelle relazioni il praticante deve precisare il ruolo ricoperto ed il contributo prestato. Devono riguardare vicende giudiziali e stragiudiziali che il praticante ha seguito nel semestre e devono contenere un'esemplificazione delle questioni giuridiche affrontate. Una delle relazioni deve avere per oggetto una questione deontologica affrontata nel corso del tirocinio. Non possono consistere in una mera riproduzione degli atti di parte o dei pareri formulati al cliente né in un mero riepilogo dei fatti storici oggetto della vertenza o delle fasi del processo. Ogni relazione deve essere firmata dal praticante e confermata dal dominus.

17. Il praticante deve osservare i doveri e le norme del codice deontologico forense ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine?

Sì, come espressamente stabilito dal D.M. 17/3/2016 n. 70.

18. La deontologia professionale è materia oggetto delle relazioni e del colloquio per il visto semestrale?

Sì, e già a partire dal colloquio del primo semestre è considerata l'importanza della materia deontologica che prevede che una delle relazioni semestrali abbia per oggetto una questione deontologica affrontata nel corso del tirocinio cos' come previsto dall'art.6.5 del vigente Regolamento della pratica.

Sezione competenze praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo

19. Qual è la competenza dei praticanti avvocati una volta conseguita l'abilitazione al patrocinio sostitutivo?

Come previsto dall'art. 6.8 del vigente Regolamento, decorsi 6 mesi dall'iscrizione nell'apposito registro e, previo superamento del primo semestre di pratica, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. La durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni e, perde efficacia alla scadenza dei 6 anni dall'iscrizione al registro dei praticanti. Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, senza limiti territoriali e, comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso in ambito civile nelle cause avanti il Giudice di Pace ed il Tribunale ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che rientravano nella competenza del Pretore.